

# **STATUTO**

**DELLA SOCIETA'**

**"MERCAFLOR - SRL"**

#### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società a responsabilità limitata, a capitale misto pubblico e privato, con la denominazione "Mercaflor - Mercato dei Fiori - S.r.l.", siglabile Mercaflor S.r.l. con o senza interpunzione.

#### **Articolo 2 - SEDE**

La sede legale e amministrativa della Società è fissata in **Taviano (LE)**.

Essa potrà istituire sedi secondarie e filiali nel territorio nazionale ed all'estero.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

#### **Articolo 3 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per tutto ciò che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso quello risultante dal libro dei soci.

#### **Articolo 4 - DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050)** e potrà essere prorogata, oppure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, da convocare almeno un anno prima della scadenza.

#### **Articolo 5 - OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto la gestione del mercato dei fiori del Comune di Taviano e di altri mercati di prodotti dell'agricoltura aventi sede in Puglia.

In particolare la Società ha come scopo ed oggetto:

- a) la garanzia della distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza e di conservazione;
- b) la garanzia della trasparente ed equilibrata formazione dei prezzi, attraverso l'eliminazione delle cause di alterazione dei poteri contrattuali fra le varie categorie di operatori del settore, anche attraverso l'organizzazione di mercati con vendite all'asta;
- c) la concentrazione e la razionalizzazione del sistema distributivo all'ingrosso dei fiori;
- d) la valorizzazione e la promozione dei prodotti locali trattati nei mercati gestiti, attraverso la partecipazione a fiere, la gestione di marchi di origine e qualità, le azioni di pubblicità, comunicazione e promozione commerciale, il controllo e la certificazione di qualità, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica anche sul confezionamento dei prodotti (packaging), le ricerche, le analisi di mercato e gli appositi studi di fattibilità;
- e) la realizzazione, all'interno dei mercati gestiti, dei servizi fondamentali per agevolare l'attività degli operatori

commerciali, specialmente quelli bancari, postali ed informativi;

f) l'informazione e la tutela dei consumatori finali;

g) la predisposizione di studi di fattibilità, di verifiche di impatto ambientale e di progetti generali ed esecutivi, l'acquisizione delle aree e l'effettuazione di allacciamenti, della viabilità, delle opere di urbanizzazione primaria e disinquinamento, la realizzazione di fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti, l'acquisizione delle attrezzature e dei beni mobili, anche registrati, necessari o utili alla funzionalità del mercato;

h) lo svolgimento della funzione di collettore di ordinativi provenienti da altri mercati o da operatori esterni, contattati anche per via telematica, e quella di garante di proposte di vendita provenienti da operatori interni e dirette verso altri mercati o operatori esterni, anche per via telematica.

La Società potrà, inoltre, costruire ex novo o ristrutturare mercati all'ingrosso del tipo anzidetto, comprese le strutture e le attrezzature di movimentazione, stoccaggio, conservazione, refrigerazione, trattamento, confezionamento e trasformazione dei prodotti.

La Società conformerà la propria attività alle norme sancite dalla legge 25 Marzo 1959, n° 125, nonché a quelle successive in materia di mercati all'ingrosso.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione commerciale, finanziaria escluse le concessioni di crediti e la raccolta del risparmio ed immobiliare necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti ed, in dipendenza di questi, concedere qualsivoglia garanzia anche ipotecaria.

La Società potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Articolo 6 - REQUISITI DEI SOCI**

Possono essere soci di "MERCAFLOR S.r.l." esclusivamente i seguenti soggetti:

1) Provincia di Lecce;

2) Comune di Taviano;

3) Enti Pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni), Enti Pubblici Economici, Università, Istituti di ricerca, Amministrazioni pubbliche, Camere di Commercio e società da questi partecipate in misura maggioritaria;

4) Privati associati quali cooperative di produttori agricoli - floricoli e/o di commercianti operanti nel comparto merceologico floro - vivaistico, associazioni di prodotto, Associazioni di categoria etc.;

5) Aziende agricole, imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti e commercianti purché operanti

prevalentemente nel comparto florico - vivaistico e accreditati alle strutture mercatali di Taviano, Leverano o di altre eventualmente gestite dalla Società o nelle quali la Società abbia acquisito partecipazioni;

6) Banche ed istituti di credito.

Le prime tre tipologie rappresentano i soci pubblici, le restanti i soci privati.

#### **Articolo 7 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il Capitale Sociale è di **Euro Novantamila (Euro 90.000,00)** diviso in quote nei limiti determinati dalla Legge.

Nel caso di aumento del capitale è riconosciuta ai soci, in proporzione alle quote possedute all'epoca dell'aumento, il diritto di opzione sulle nuove quote, nei limiti di partecipazione al capitale sociale prestabiliti per ciascuna categoria di soci, così come meglio precisato al successivo art.8.

La quota di partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale ai conferimenti dallo stesso effettuati; i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La titolarità della quota sociale implica piena ed assoluta adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed al Regolamento.

#### **Articolo 8 - COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA**

La compagine societaria pubblico - privata, composta dalle tipologie di soggetti individuate nel precedente articolo 6, partecipa al capitale sociale dell'organismo giuridico nei limiti minimi e massimi stabiliti dai seguenti rapporti percentuali:

A) Provincia di Lecce, per una quota non inferiore al trentadue per cento (32%) del capitale sociale;

B) Comune di Taviano, per una quota non inferiore al venti per cento (20%) del capitale sociale;

C) Enti Pubblici territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regioni), Enti Pubblici Economici, Università, Istituti di ricerca, Amministrazioni pubbliche, Camere di Commercio e società da questi partecipate in misura maggioritaria, per una quota non superiore al ventuno virgola quattro per cento (21,4%) del capitale sociale;

D) Privati, per una quota non superiore al venticinque per cento (25%);

E) Istituti di Credito, per una quota non superiore all'uno virgola sei per cento (1,6%) del capitale sociale.

Il Comune di Taviano e la Provincia di Lecce si impegnano a cedere congiuntamente ed in proporzione, salvo diverso accordo tra loro, quote di capitale sociale ad eventuali soggetti che ne facciano domanda, e che abbiano i requisiti previsti nell'art. 6 che precede, sì che la quota di partecipazione al capitale sociale del Comune di Taviano non risulti, comunque, inferiore al venti per cento (20%) e della Provincia di Lecce al trentadue per cento (32%).

I limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna categoria nel presente articolo avranno valore vincolante ed imperativo sino al 30 giugno 2004, ritenendosi gli stessi aboliti a far tempo da tale data.

#### **Articolo 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE**

Il trasferimento delle quote societarie, da effettuarsi secondo le modalità introdotte dalla Legge 310/93, deve avvenire previo gradimento del Consiglio di Amministrazione; per questo motivo, ai sensi del secondo comma dell'art.2469, ai soci spetta il diritto di recesso con le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dall'art.2473 del codice civile; tale diritto, in ogni caso, non potrà essere esercitato prima del termine di due (2) anni dalla sottoscrizione della partecipazione sociale.

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa, escludendosi qualsivoglia diritto di prelazione a beneficio dei soci.

Sino al 30 giugno 2004, in caso di trasferimento di quote sociali per atto tra vivi, vanno rispettati i limiti previsti dall'art. 8.

In caso di trasferimento mortis causa della quota sociale, l'erede, per subentrare nella qualità di socio, deve, entro il termine di sei mesi dalla morte del de cuius, risultare in possesso dei requisiti oggettivi di ammissibilità richiesti dall'art.6 del presente Statuto. Nel caso di mancata acquisizione dei prescritti requisiti, la Società procederà alla liquidazione della relativa quota societaria.

Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale sottoscritta dal socio defunto, ove richiesto, il cui valore sarà determinato secondo quanto previsto dall'art.28 in materia di recesso del socio.

#### **Articolo 10 - DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione, o almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Le materie riservate esclusivamente alla competenza dei soci sono indicate nel secondo comma dell'art.2479 del codice civile.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni sociali devono essere adottate mediante delibera assembleare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2479 bis del codice civile, nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo, nel caso di decisioni relative ad

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nell'ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'art.2482 bis, quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni sociali ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea sociale è costituita da tutti i soci in regola con la sottoscrizione delle quote sociali.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un quinto (1/5) del capitale sociale, nella sede sociale o in altro luogo nel territorio della regione Puglia.

#### **Articolo 12 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea con avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Nello stesso avviso dovrà essere fissata anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, i componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli interessati potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da altro socio che non sia Amministratore, sindaco o dipendente della società. Gli enti e la società possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe che dovranno restare depositate presso la sede sociale e il diritto di intervento all'assemblea.

#### **Articolo 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea nei casi di modificazioni dell'atto costitutivo o nelle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art.2482 bis, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### **Articolo 15 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali redatti sull'apposito libro sociale, come richiesto dall'art. 2375 del codice civile, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea ed a cura del Responsabile del Mercato di Taviano, dagli stessi sottoscritti. In caso di assenza del Responsabile del Mercato di Taviano, le sue funzioni sono svolte da un socio nominato dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee che deliberano modifiche dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento della società contenute nell'allegato statuto sono redatti da un Notaio.

#### **Articolo 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in difetto, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione di essa, previa verifica del diritto di partecipazione all'adunanza degli intervenuti.

#### **Articolo 17 - AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) componenti, compreso il Presidente, secondo apposita delibera dell'Assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

In caso di opzione per i tre componenti, uno è nominato dal Presidente della Provincia di Lecce, uno dal Sindaco della Città di Taviano ed uno dal socio Provincia di Lecce o Città di Taviano che non esprime il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di opzione per i cinque componenti, due sono nominati dal Presidente della Provincia di Lecce, due dal Sindaco della Città di Taviano ed uno dai soci di parte privata di cui alla categoria D dell'art.8.

Nell'eventualità che partecipino al capitale sociale, con quote significative, la C.C.I.A.A. di Lecce e l'Unione dei Comuni partecipata dalla Città di Taviano, il Consiglio

d'Amministrazione sarà comunque composto da cinque componenti. In tal caso un componente sarà nominato dal Presidente della Provincia di Lecce, uno dal Sindaco della Città di Taviano, uno dal Presidente della C.C.I.A.A. di Lecce, uno dal Presidente dell'Unione dei Comuni partecipata dalla Città di Taviano ed uno dal socio Provincia di Lecce o Città di Taviano che non esprime il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato, alternativamente, dal Presidente della Provincia di Lecce e dal Sindaco della Città di Taviano, salvo diversa pattuizione unanime dei due soci pubblici "Provincia di Lecce" e "Comune di Taviano". La nomina del primo Presidente del Consiglio d'Amministrazione compete al Presidente della Provincia di Lecce. Quello dei due Enti che non nomina il Presidente, nomina il Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente e il Vice presidente del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere persone esperte e competenti in materie economico-aziendali o nel comparto floro - vivaistico.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione compete la rappresentanza legale della società di fronte a terzi, la firma sociale, la facoltà di promuovere e sostenere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può nominare procuratori speciali, investendoli individualmente collettivamente della firma sociale, con attribuzioni, retribuzioni e cauzioni volta per volta definite.

Agli amministratori può essere corrisposto un compenso determinato annualmente dall'Assemblea. Agli stessi sono rimborsate le spese sostenute nell'interesse della Società, debitamente documentate.

#### **Articolo 18 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

In mancanza, per dimissioni od altra causa, uno o più amministratori, è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro temporanea sostituzione. La sostituzione definitiva, degli amministratori compete ai soggetti che rispettivamente li hanno nominati. Gli amministratori nominati nel corso del triennio decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

In mancanza della maggioranza degli amministratori per dimissioni o altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Socio che ha espresso l'ultimo Presidente deve convocare immediatamente l'Assemblea, che dovrà tenersi entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di dimissioni o di decadenza del Consiglio medesimo, per l'insediamento del Presidente e dei Consiglieri d'Amministrazione.

I soci aventi titolo nomineranno i rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio d'Amministrazione entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

A seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri d'amministrazione o a seguito delle dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Socio che ha espresso l'ultimo Presidente provvede, anche a mezzo di funzionario delegato, alla gestione ordinaria della società sino all'insediamento del nuovo Presidente o del Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri d'Amministrazione assumono le funzioni con l'atto di insediamento dinanzi all'Assemblea. I Consiglieri d'Amministrazione sostituiti temporaneamente assumono le funzioni con l'atto di nomina del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente neoinsedati provvedono alla ordinaria amministrazione della società sino all'insediamento della maggioranza del Consiglio d'Amministrazione.

### **Articolo 19 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Al Consiglio di Amministrazione competono, in particolare, i seguenti poteri, la cui gestione può essere delegata al Presidente, al Vice Presidente o ad altri Consiglieri:

1. acquistare, vendere, permutare mobili, macchinari, materie prime e attrezzature d'uso;
2. incassare denaro da privati e da enti pubblici rilasciando valide quietanze;
3. prelevare dai conti correnti bancari anche allo scoperto nei limiti dei fidi accordati;
4. emettere, girare, scontare e incassare, far protestare assegni bancari, pagherò cambiari, tratte, vaglia ed altri titoli di credito;
5. promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti;
6. assumere e licenziare dipendenti e/o collaboratori e fissarne le mansioni e remunerazioni, oltre che dirigere e organizzare il personale;
7. decisione sulla partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi, consorzi e società aventi scopi affini;
8. designazione dei rappresentanti della Società negli enti, istituti, organismi, consorzi e società di cui sopra;
9. compiere qualsiasi operazione con Istituti Bancari, stipulando contratti di sovvenzione, cessioni di credito, anticipazioni;
10. decidere su compromessi e transazioni;

11. nominare e revocare avvocati, procuratori, consulenti, tecnici, consulenti amministrativi e professionali in genere;
12. esprimere gradimento circa l'ammissione di nuovi soci nei casi previsti dall'art. 10;
13. decidere in merito alla esclusione del socio;
14. approvazione dei progetti tecnici, di massima ed esecutivi riguardanti i mercati gestiti dalla Società;
15. acquisizione di aree da destinare ad insediamento di strutture mercatali;
16. presentazione ed istruttoria di istanze a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari a fronte di progetti di ricerca e sviluppo oltre che per acquisizione di immobilizzazioni tecniche o servizi e quanto altro connesso con la gestione e promozione della società;
17. stipulazione di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture mercatali;
18. predisporre iniziative di marketing;
19. adottare iniziative di promozione delle attività sociali e del comparto florovivaistico;
20. investimenti e spese che comportino un impegno economico e finanziario ultra - annuale della Società;
21. assunzioni di mutui e finanziamenti;
22. stipulazione di contratti relativi all'affidamento di servizi, ai lavori di manutenzione ed ammodernamento delle strutture mercatali ed alle forniture;
23. approvazione dei regolamenti sul funzionamento dei mercati gestiti e sui servizi ausiliari (facchinaggio, posteggio, ecc.).

In ogni caso la società si impegna a gestire i mercati in base alle norme contenute nelle convenzioni di concessione del servizio e dei beni ad esso connessi stipulate con gli enti locali ed alle norme di legge vigenti in materia di mercati all'ingrosso.

Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto ed in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono verbalizzate nell'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, a cura del Responsabile del Mercato di Taviano. In caso di assenza del Responsabile del Mercato di Taviano le sue funzioni sono svolte da un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

#### **Articolo 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, presso la sede della Società o altrove, purché in Puglia, quando lo si reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta loro richiesta per iscritto da:

- ~ un numero di soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale;
- ~ almeno un terzo dei Consiglieri di amministrazione;

~.uno o più sindaci.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata A.R. o telegramma o fax, indicanti il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Sono da considerarsi valide le riunioni, anche se non formalmente convocate con l'osservanza delle modalità e dei termini sopra indicati, alle quali siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio d' Amministrazione sono presiedute dal Vice Presidente.

#### **Articolo 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica fatta eccezione per i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono anche essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale; verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

#### **Articolo 22 - COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale, ove previsto per legge o per esplicita decisione assembleare, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne designa il Presidente.

Non possono essere nominati sindaci gli impiegati della Società né persone aventi relazione di parentela con gli amministratori fino al quarto grado.

L'Assemblea fissa i compensi del Presidente e dei Sindaci effettivi, facendo riferimento alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 23 - DEPUTAZIONE DI MERCATO**

E' istituita la Deputazione di Mercato, quale organo di rappresentanza degli operatori, con la composizione e le funzioni previste dal regolamento del Mercato.

La Deputazione è presieduta da un socio privato esperto nel settore, nominato dai soci privati.

#### **Articolo 24 - RESPONSABILE DI MERCATO**

La Società può dotarsi di un responsabile di Mercato.

Il Responsabile di Mercato cura il regolare funzionamento dei mercati assegnati e dei servizi ad essi collegati, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza, nell'ordine, alle disposizioni di legge, dell'atto di concessione, del presente Statuto, del Regolamento e delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dai consiglieri espressamente delegati.

Il Responsabile di Mercato ha facoltà di allontanare dal mercato quanti si rifiutino di sottostare alle norme che lo regolano o che, comunque ne turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento.

Al Responsabile di Mercato sono attribuibili le seguenti funzioni:

- organizzazione del mercato;
- organizzazione dell'attività di vendita;
- gestione degli spazi commerciali, compresa la riscossione dei diritti di concessione;
- controllo della qualità;
- predisposizione del servizio statistico;
- gestione delle iniziative di marketing;
- risoluzione delle controversie sorte nell'ambito del mercato.

Il Responsabile di Mercato, inoltre:

- partecipa alle riunioni della Deputazione di Mercato, di cui è componente di diritto;
- propone al Consiglio d'Amministrazione, nei limiti delle materie di propria competenza, i regolamenti e i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi e degli uffici della società;
- esegue le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali e propone agli stessi i miglioramenti da adottare per l'efficienza dei mercati gestiti e dei loro servizi.

Il Responsabile di Mercato è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, sentita la Deputazione di Mercato, che stabilisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del rapporto contrattuale, tenuto conto dei curricula - titoli di

studio e delle effettive pregresse esperienze di lavoro e professionali.

Il Responsabile di Mercato non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali o altre attività in conflitto di interessi con le funzioni affidategli dalla società.

#### **Articolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 26 - BILANCIO**

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, tenuto a predisporre, ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile, una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio, corredato dalla relazione degli Amministratori e da quella del Collegio Sindacale, prevista dall'articolo 2429 c.c., deve essere inviato ai soci o depositato a loro disposizione presso la sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio stesso.

L'Assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

#### **Articolo 27 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili, risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno, con deliberazione dell'Assemblea, distribuiti come segue:

- 1 - il cinque per cento al fondo di riserva legale, ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 2 - a remunerazione del capitale sociale in proporzione alle quote possedute dai soci partecipanti;
- 3 - a compenso eventuale di Amministratori fino al dieci per cento del valore degli utili netti.

Gli utili destinati a remunerare i Soci, gli Amministratori non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono divenuti esigibili, si intenderanno prescritti a favore della Società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria per ulteriori investimenti.

#### **Articolo 28 - RECESSO DEL SOCIO**

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con riferimento al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, da un terzo previo il gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione, per riduzione del capitale sociale.

Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi e comunque non prima di due anni dall'ingresso in società, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del titolo della società;
- fusione o scissione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- nel caso di modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- nei casi di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale;
- nei casi in cui il socio non sia più in possesso dei requisiti per l'ammissione previsto dall'art.6 del presente statuto.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Articolo 29 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuato mediante riduzione del capitale sociale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze verso le norme di legge o del presente Statuto regolanti il rapporto sociale o le deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto;
- eserciti, anche a mezzo di interposto soggetto giuridico, attività di gestione di mercati floricoli all'ingrosso in concorrenza con la Società, a meno che tale attività non sia stata consentita dall'Assemblea ordinaria con deliberazione presa a maggioranza dei quattro quinti del capitale sociale.

Sono esclusi di diritto i soci:

- sottoposti a fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale;
- di cui sia stato deliberato lo scioglimento o la messa in liquidazione;
- sottoposti a liquidazione coatta amministrativa;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore a cinque (5) anni.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata A.R. a firma del Presidente della Società, a cura del Consiglio d'Amministrazione. Tale deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art.31.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica l'art.2466 del codice civile.

#### **Articolo 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Lo scioglimento e la liquidazione della Società hanno luogo nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità, la rappresentanza, i criteri della liquidazione e quelli necessari per l'esercizio provvisorio dell'impresa.

#### **Articolo 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

La risoluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che potranno insorgere tra la Società e i soci, e fra questi ultimi e gli amministratori, liquidatori e sindaci, in dipendenza del presente Statuto, o comunque afferenti il rapporto sociale, purchè compromettibili in arbitri, è devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la Società. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno a maggioranza il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio.

Il Collegio arbitrale opera secondo le disposizioni di cui agli artt.34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della Società.

La soppressione o modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare da tanti soci che rappresentino almeno il settanta/per cento (70%) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Articolo 32 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

